

**REPUBBLICA ITALIANA N°20/2024****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto****GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **12 marzo 2024**, ha pronunciato,

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31867** del registro di Segreteria, proposto da **R. C.**, nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo De Benedetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova (GE), via Fieschi 1/15,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso **dall'Avv. Angelo Guadagnino**, con il quale è elettivamente domiciliato in Venezia, S.Croce n. 929 presso l'Avvocatura regionale INPS del Veneto,

e contro

MINISTERO DELLA DIFESA; non costituito

RESISTENTI



31867

per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuire la pensione, attualmente in godimento, per il periodo di servizio utile maturato al 31/12/1995, con il sistema retributivo, vigente a quella stessa data, con le modalità di calcolo stabilite dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; e, per l'effetto

per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione al 44% della base pensionabile per il periodo di servizio utile maturato al 31/12/1995, secondo quanto disposto dall'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973;

per condannare l'INPS a corrispondere la pensione maturata fino al 31/12/1995 con i criteri di cui all'art. 54, del D.P.R. n. 1092/1973, nei termini di cui al ricorso, e a pagare le somme spettante a titolo di arretrato sulle precedenti rate di pensione non adeguate, oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuto.

Con espressa istanza del difensore di liquidazione in suo favore delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, comprese quelle sostenute nel grado d'appello.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l'art. 9, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione, depositato il **29 marzo 2023** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.



31867

Con memoria di costituzione depositata il **20 settembre 2023**, **l'INPS** ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS; in via subordinata, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto; in via ulteriormente subordinata, per dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio della presentazione della domanda amministrativa di ricalcolo, gravando le somme dovute dei soli interessi legali. Con vittoria di spese.

Con **ordinanza n. 27 del 10 ottobre 2023**, questo Giudice ha ordinato **alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa** e ha fissato la nuova udienza di trattazione del giudizio in data **12 marzo 2024**.

Nell'udienza, udite le parti presenti, come da verbale, il Giudice si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, in forza al Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, è cessato dal servizio il **16/07/2003** con un'anzianità complessiva di **26 anni e 1 mese**.

Con decreto del Ministero della Difesa OMISSIS, gli è stata conferita la pensione ordinaria calcolata con il sistema misto a decorrere dal **17/07/2003**.

Alla data **31.12.1995** di cui all'art.1 co.12 e 13 L.335/1995, egli contava una anzianità contributiva di **anni 16, mesi 2 e giorni 23**.



31867

In data **27/02/2018** la parte ricorrente presentava istanza amministrativa alla sede INPS di Verona affinché provvedesse al ricalcolo della pensione in base all'art. 54 del D.P.R. 1092/73, istanza respinta dall'Istituto con provvedimento del **05/03/2018**.

Con ricorso davanti la Corte dei Conti - Sezione Veneto, notificato il **28/01/2020**, la parte ricorrente chiedeva la riliquidazione della propria pensione ai sensi dell'art. 54 DPR 1092/73.

Con **sentenza n. 92 del 14/07/2020** la Sezione territoriale dichiarava **inammissibile** il ricorso **per difetto di previa istanza amministrativa** alla competente amministrazione e per ulteriori motivazioni inerenti alla grave carenza sotto il profilo espositivo dei presupposti di fatto.

In data **19/02/2021** il ricorrente appellava la **sentenza n. 92 del 2020**.

La Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti, con **sentenza n. 78 del 06/02/2023**, accoglieva l'appello disponendo il **rinvio** degli atti al giudice di **primo** grado perché procedesse, in diversa composizione monocratica, ad un **nuovo** giudizio, **previa** integrazione del contraddittorio con il **Ministero della Difesa**, e con **pronuncia sulle spese del giudizio, anche del grado d'appello**.

Con atto depositato il **29 marzo 2023**, la parte ricorrente ha provveduto alla riassunzione del presente giudizio entro il termine perentorio di 3 mesi previsto dall'**art. 199, comma 3, del c.g.c.**



31867

Con atto notificato il **19 ottobre 2023** la difesa di parte ricorrente ha ottemperato all'**ordinanza n. 27 del 2023**, integrando il contraddittorio nei confronti del **Ministero della Difesa**.

Nella memoria del 20 settembre 2023, l'INPS in via preliminare ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, perché il ricorrente è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dal Ministero della Difesa.

Pertanto l'INPS, nel caso di specie, sostiene di rivestire il ruolo di mero ordinatore secondario di spesa, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Istituto con riferimento alla domanda oggetto del presente giudizio, essendo invece il Ministero della Difesa, ordinatore primario di spesa, unico legittimato a riliquidare il trattamento, nella denegata ipotesi di soccombenza.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, *"le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo"* (Sezione Terza centrale d'appello, 4 luglio 2001, n. 175), per cui l'INPS è contraddittore necessario in questo processo in ragione delle sue specifiche competenze nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico.

Nel presente giudizio, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Amministrazione che aveva emanato il decreto di liquidazione (il Ministero della Difesa) e quella che doveva provvedere al pagamento del dovuto (l'Inpdap, ora Inps); poiché il ricorso



31867

introduttivo è stato depositato il 21 gennaio 2020, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.160-bis c.g.c. ai sensi del quale il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, come effettivamente ha fatto nella sentenza n. 78/2023 pronunciata dalla Terza Sezione di appello, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa (Sezione Terza centrale d'appello, n. 185/2022).

Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS.

Passando alla trattazione del merito della vicenda dedotta in questo giudizio, questa Sezione rileva che la questione controversa concerne l'applicazione del beneficio di cui all'art. 54, 1° comma del DPR 1092/73 **anche** al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio **non** ricompresa tra i 15 ed i 20 anni.

Con **la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021** le **Sezioni riunite** hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale *"la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%"*.



31867

Riguardo alla individuazione dell'aliquota di rendimento utilizzabile per il calcolo della pensione, le Sezioni riunite hanno escluso l'applicazione del coefficiente del 2,20% annuo.

Le Sezioni riunite hanno individuato il coefficiente annuo applicabile *"mettendo a denominatore"* il numero di anni che tale normativa ha fissato per essere assoggettati al calcolo pensionistico col metodo misto, vale a dire 18 anni meno un giorno, così ottenendo che *"l'aliquota applicabile debba essere pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno"*, con ragionevole arrotondamento al 2,44% mediante approssimazione al millesimo del risultato ottenuto, giacché approssimandolo al centesimo, *"come si fa ordinariamente, i due risultati coinciderebbero in 2,44%."* (**Sezione Seconda di appello n. 143 del 11 aprile 2022, che cita a sua volta**, Sez. II App., sentenze n. 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 n. 69/2021).

Tenuto conto di tali conformi precedenti, il coefficiente di rendimento da applicarsi sulla quota parte della pensione dell'appellato, da calcolarsi con sistema retributivo, va commisurato alla percentuale del 2,44% annuo.



31867

Questo orientamento interpretativo è stato confermato anche nella recente giurisprudenza della Terza Sezione di appello, in particolare con la sentenza n. 255 del 2023, che richiamando le due sentenze n. 1/2021QM e n.12/2021/QM/, ha messo in evidenza che *"...l'articolo 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e in particolare non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato articolo 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995..."*, ma tuttavia ha ritenuto che la regola in concreto applicabile al collocamento in quiescenza secondo il sistema retributivo per i tutti i militari, è quella del *"coefficiente massimo dell'80% espressamente previsto dal legislatore all'articolo 54, comma 7, che determina l'attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall'ovvio calcolo '2,20% all'anno*20anni=44%'"* (sent. SS.RR. 1/QM/2021, citata), in adesione ai suddetti principi che questo Giudice condivide, il trattamento di quiescenza di parte ricorrente deve essere rideterminato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo, maggiorato degli oneri accessori come per legge.

Quanto alle spese di lite, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la novità della questione giustificano l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, comma 1, c.g.c.) anche



31867

con riferimento al giudizio in grado di appello che ha dato luogo a questo giudizio di rinvio in primo grado.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Ai sensi **dell'art. 168 del c.g.c.**, fissa il termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese di lite **compensate**.

Per il deposito della presente **sentenza** è fissato il termine di **15 giorni** dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, **il 12 marzo 2024**.

IL GIUDICE

(Cons. Maurizio Massa)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 20/03/2024

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo



31867

In esecuzione del provvedimento del GUP a sensi dell'art. 52
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se
esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Venezia 20/03/2024

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Nadia TONOLO